

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1025 DEL 18/06/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE PER LA FREQUENZA DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 25/03/1998, N. 142 E SUE S.M.I.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 1086/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi del Molise, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione, per tirocini curriculari dei propri studenti, da svolgersi presso le strutture di questa Azienda.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, aggiornata dall’art. 11 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia, e in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, contenute nell’Accordo Stato/Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017, rese conformi dalla Regione del Veneto con DGR n. 1816 del 7.11.2017, in applicazione anche dell’art. 41 della L.R. n. 3/2009.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con Deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda a collaborare con l’Ateneo richiedente per la formazione di professionisti sanitari in parola, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la stipula della convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari, ai sensi D.M. 25 Marzo 1998, n. 142 e sue s.m.i., con l’Università degli Studi del Molise, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Alberto Rigo - dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**CONVENZIONE AZIENDALE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25/03/1998, n° 142 e sue s.m.i.)**

TRA

L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, alla Via de Sanctis, snc, C.F. 92008370709, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Peter Vanoli, nato a Ann Arbor (USA) il 13/04/1973.

E

L'Azienda ULSS n.8 "Berica", in prosieguo denominata "Soggetto ospitante", con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Pec: protocollo.aulss8@pecveneto.it C.F. e P.I. n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott. Peter Assembergs, nato in Svezia (EE) l'08/07/1961, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima.

PREMESSO

- ✓ che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il "soggetto ospitante", ai sensi della normativa generale Statale e in conformità alla normativa Regionale specifica in materia, si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti indicati dall'Università nei limiti della disponibilità Aziendale che potrà essere negata per sopravvenute esigenze di servizio.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e tantomeno vincola alla futura costituzione di rapporti di lavoro. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito all'interno del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - ✓ nominativo del tirocinante;
 - ✓ nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - ✓ obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - ✓ strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - ✓ estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- ✓ svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- ✓ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
- ✓ rispettare le norme previste nel Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di tirocinio in particolare, quelle relative alla compilazione del libretto-diario ed alla consegna, al termine dell'attività di tirocinio, della Relazione finale sull'attività svolta.

Art. 4

Nel caso in cui il tirocinante, durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante, pervenga alla scoperta di invenzioni o ritrovati comunque brevettabili, i relativi diritti resteranno di esclusiva proprietà del Soggetto ospitante, salvo comunque il diritto del Tirocinante di esserne riconosciuto come l'autore.

Art. 5

All'inizio del tirocinio il Soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto legislativo n.81/2008 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

Art. 6

1. Il Soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al Soggetto promotore.
2. Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal REGOLAMENTO UE 2016/679 e dal D lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati. Il recesso deve essere esercitato mediante posta elettronica certificata (PEC). Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le controversie saranno devolute al foro competente individuato ai sensi delle normative vigenti.

Art. 9

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico del soggetto richiedente.

La convenzione sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i, redatta in unico originale e trasmessa tramite posta elettronica certificata. Una copia del documento sarà rinviata al Soggetto ospitante mediante posta elettronica certificata (PEC) e sarà custodita agli atti dal Soggetto promotore.

L'imposta di bollo, sarà a carico del soggetto promotore, il quale provvederà ad assolverla in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione n. 3366 del 01.07.1999 concessa con Decreto del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per il Molise.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
IL RETTORE
Prof. Giuseppe Peter Vanoli

AZIENDA ULSS 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Peter Assembergs